

**Questa breve guida ha il solo scopo di dare delle indicazioni sommarie sulla fruizione dei riposi compensativi e non costituisce titolo probatorio nel caso di contenzioso tra le parti.**

#### **Permessi elettorali per assentarsi dal posto di lavoro**

- **L'art. 40 del T.U. 30 marzo 1957, n 361** e successive modificazioni stabilisce per le persone che sono state nominate in occasione di una qualsiasi consultazione elettorale, l'obbligo ad accettare l'ufficio di presidente, scrutatore, segretario e rappresentante di lista.

I lavoratori dipendenti ai cui sono state notificate dette nomine hanno obbligo-diritto di assentarsi dal proprio posto di lavoro per il periodo corrispondente alla durata delle operazioni elettorali. I giorni di assenza dal posto di lavoro sono considerati, dalla normativa vigente, come giorni di attività lavorativa, art. 119 del citato T.U., per cui è pacifico che i lavoratori dipendenti al termine delle operazioni al seggio, usufruiscano, quanto prima, dei riposi compensativi.

- **L'articolo 2109 del Codice Civile "Periodo di riposo"** stabilisce che Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica, pertanto è improcrastinabile che il lavoratore, concluse le operazioni al seggio, usufruisca dei giorni di riposo compensativi a Lui spettanti, quanto prima.

Ciononostante, se per esigenze organizzative da parte del datore di lavoro, il concedere nell'immediatezza gli spettanti riposi compensativi non sia possibile, è auspicabile che si possa trovare un accordo tra le parti, considerando che il datore di lavoro gode di una posizione meno vantaggiosa rispetto al lavoratore, in quanto la normativa vigente obbliga il datore di lavoro a concedere al lavoratore il permesso di assentarsi dal posto di lavoro.

- **L'articolo 118 del T.U.** stabilisce inoltre, che le persone designate all'ufficio di presidente, scrutatore e segretario, le quali senza giustificato motivo rifiutano detto incarico o non si trovano presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da € 309,00 a € 516,00.

- **Alla stessa sanzione** sono soggetti i membri dell'Ufficio che, senza giustificato motivo si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali del seggio.

- **È bene ricordare** come ribadito con sentenza della Cassazione del 19 settembre 2001 n. 11830, che tutti i componenti dei seggi elettorali compresi i rappresentanti di lista, per la loro attività prestata negli adempimenti necessari per lo svolgimento delle operazioni elettorali, anche se limitatamente a poche ore della giornata, l'assenza dal lavoro è legittima ed è, pertanto, considerato come giorno intero lavorativo e deve, quindi, essere retribuito interamente (es. sabato autenticazione).

#### **Prospetto dei riposi compensativi spettanti**

<b>Tipo di settimana lavorativa</b>	<b>Giornate di presenza al seggio</b>	<b>Riposi compensativi spettanti</b>
Dipendente con orario di lavoro settimanale di 5 giorni lavorativi (da lunedì a venerdì)	Sabato - Domenica - Lunedì	<b>Due giornate</b> – il riposo compensativo di norma deve essere goduto nell'immediatezza: martedì e mercoledì (Tuttavia per esigenze di servizio è opportuno concordare con il datore di lavoro eventuali giorni alternativi)
Dipendente con orario di lavoro settimanale di 6 giorni lavorativi (da lunedì a sabato).	Sabato - Domenica - Lunedì	<b>Una giornata</b> - il riposo compensativo di norma deve essere goduto nell'immediatezza: martedì, (Tuttavia per esigenze di servizio è opportuno concordare con il datore di lavoro eventuali giorni alternativi)

NB: nell'ipotesi in cui le operazioni del seggio elettorale si protraggano oltre la mezzanotte del giorno successivo ( martedì), i giorni in cui è possibile usufruire dei giorni di riposo compensativi spettanti saranno il mercoledì e il giovedì su 5 gg lavorativi, oppure il mercoledì su 6 gg lavorativi

### **Documentazione giustificativa per il datore di lavoro**

- La persona nominata quale componente del seggio elettorale è tenuto ad informare preventivamente il datore di lavoro, presentandogli copia della nomina a Lui notificata. Inoltre il lavoratore al suo rientro sul posto di lavoro dovrà presentare, al datore di lavoro, idonea documentazione attestante i giorni di presenza effettivi presso la sezione elettorale, sottoscritta dal presidente del seggio.

Per ottenere l'attestazione di presenza presso la sezione elettorale, è necessario richiederla al presidente del seggio, il quale rilascerà a sua firma apposita documentazione.

### **Compensi ed esenzione fiscale**

- La retribuzione a carico del datore di lavoro rappresenta a tutti gli effetti una voce retributiva e come tale assoggettabile a ritenute e a contribuzione. Tali somme sono, per il datore di lavoro, deducibili dal reddito complessivo (articolo 62, comma 1, DPR 917/1986).

- Si ricorda che l'articolo 9, comma secondo, della Legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni, dispone che gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione di cui alla Legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

### **Testo Unico delle Leggi Elettorali D.P.R. 30 marzo 1957, n 361 e successive modifiche**

**"Art. 40" 1.** L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

**2.** Lo scrutatore che assume le funzioni di vice presidente coadiuva il presidente e ne fa le veci in caso di assenza o d'impedimento.

**3.** Tutti i membri dell'Ufficio, compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni

**"Art. 119" 1-** In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

2- I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa[\*].

*[\*] In base all'Articolo 1, comma 1, della legge 29 gennaio 1992, n. 69 (Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di trattamento dei lavoratori investiti di funzioni presso i seggi elettorali - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 1992), il comma 2 dell'Articolo 119 va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso Articolo 119 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali."*